

Procedura in Materia di Parti Correlate e soggetti collegati

Ai sensi:

- del Regolamento Consob 'recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate' n. 17221 del 12 marzo 2010 aggiornato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2011;
- delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati di cui alla Circolare 285/2013, Parte III, Capitolo 11.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa il 20 aprile 2012, previo parere degli amministratori indipendenti, e aggiornato da ultimo con delibera del Consiglio di amministrazione del 07/09/2020.

1	PREMESSA	2
	La Procedura è disponibile sul sito internet delle Banche del Gruppo, ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com , www.bancadiimola.it , www.bancodilucca.it , nella sezione "investor relations".	2
2	DEFINIZIONI	3
3	IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	5
4	PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI RILEVANTE AI FINI CONSOB E BANCA D'ITALIA	6
5	LE OPERAZIONI RILEVANTI	7
5.1	Operazioni di Maggiore Rilevanza: indici di rilevanza.....	8
5.2	Operazioni di Minore Rilevanza	9
5.3	Casi di esclusione.....	9
5.3.1	Ulteriore caso di esclusione per la sola Controllante	10
6	LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI	11
6.1	Limiti Prudenziali.....	11
6.2	Ripristino	12
6.3	Gruppo Bancario.....	12
6.4	Monitoraggio	12
7	PROCEDURA	13
7.1	Premessa e criteri generali.....	13
7.2	Istruttoria	14
7.3	Pre-Delibera.....	14
7.4	Delibera 15	
7.5	Operazioni di competenza Assembleare	15
7.6	Obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB	16
7.7	Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali	16
8	CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI	16
9	INFORMATIVA AL PUBBLICO	17
9.1	Operazioni di Maggiore Rilevanza	17
9.2	Operazioni di Minore Rilevanza	18
9.3	Delibere Quadro	18
9.4	Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF (comunicazioni "informazioni privilegiate")	18
9.5	Segnalazioni di vigilanza	18
10	INFORMATIVA INTERNA	18
11	DISPOSIZIONI FINALI	19

1 PREMESSA

La Cassa di Ravenna S.p.A. (in seguito la “Cassa”) anche alla luce della nuova disciplina in materia di operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati¹ deve garantire l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati realizzate direttamente o dalle banche appartenenti al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna (nel seguito il “Gruppo Bancario” o il “Gruppo”) nonché assicurare la trasparenza delle stesse, tramite:

- adozione di specifiche procedure;
- presentazione di una adeguata informativa nei confronti degli azionisti e del mercato sulle operazioni effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

La disciplina Consob, oltre che alle società quotate, si applica agli emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, quali la Cassa e la Banca di Imola S.p.A.. Tali banche sono pertanto tenute all'osservanza degli adempimenti prescritti da tale disciplina.

La disciplina emanata dalla Banca d'Italia si rivolge invece sia al Gruppo sia alle singole banche appartenenti al Gruppo e mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Il presente documento (la “Procedura”) si propone di dare attuazione a tali discipline introducendo, con valenza per tutto il Gruppo, regole sull'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati che regolamentano le modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa.

La Procedura è disponibile sul sito internet delle Banche del Gruppo, ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it, nella sezione “investor relations”.

¹ Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n.17221 del 12 Marzo 2010 modificato dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento Consob”) e comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato.

Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati emanate da Banca d'Italia in data 12 dicembre 2011, originariamente contenute nella Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 5, poi confluite nella Circolare 285/2013, a seguito del 33° aggiornamento del 23 giugno 2020.

La materia è regolata inoltre da:

- artt. 2391 e 2391 bis del Codice Civile in materia di conflitti di interesse e regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate;
- Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), artt. 53, 67, 136, 137;
- Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (TUF).
- Principio contabile internazionale IAS 24 – *informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*;
- Regolamento CE n. 1126/2008, direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- Disposizioni di vigilanza in materia di Governo societario emanate dalla Banca d'Italia con il 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare 285 del 17 dicembre 2013;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività a rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati.

2 DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Procedura si intenderanno adottate, ove non diversamente specificato, le seguenti definizioni.

Amministratore Indipendente: l'amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera l)² dello Statuto vigente della Cassa, e che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del c.c. La definizione di indipendenza richiesta è la medesima che l'istituto adotta ai fini delle disposizioni sulla governance.

Amministratore Indipendente Non Correlato: l'Amministratore Indipendente che non è controparte di una determinata operazione e Parte Correlata di quest'ultima.

Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Cassa: La Cassa di Ravenna S.p.A.

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllo: ai sensi dell'art. 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Controllo indiretto: il controllo esercitato per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone. Non si considerano sottoposte a controllo indiretto le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della Società, come gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci, sia effettivi che supplenti, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali.

Documento Informativo: il documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché ad operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che superino le soglie di rilevanza (cfr. art. 5 Regolamento Consob), redatto nei casi indicati dal Regolamento Consob ed in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato.

² L'art. 7 comma 1 lettera l) dispone: “[...] Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione. [...]”

La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Gruppo / Gruppo Bancario: la Cassa e l'insieme delle società da essa controllate.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Influenza Notevole Indiretta: l'influenza notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.

Intermediari vigilati: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, gli Istituiti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB.

Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati: le operazioni di cui al paragrafo 5.

Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 5.3 lettera i.

Operazioni Infragruppo: quella che vede come controparti solamente una o più società del Gruppo.

Operazioni Ordinarie: le operazioni di cui al paragrafo 5.3 lettera i.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 5.1.

Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 5.2.

Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss del TUB.

Parte Correlata non finanziaria: i soggetti di cui al paragrafo 4.

Parti Correlate: i soggetti di cui al paragrafo 4.

Fondi Propri: l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

Personale Rilevante: i soggetti identificati ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Politiche di Remunerazione: le politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria, adottate dalla Cassa in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, della Circolare n. 285/2013 riguardante le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Stretti Familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Società Controllata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società Collegata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Socio non Correlato: il soggetto al quale spetta il diritto di voto diverso dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Cassa.

Soggetto Connesso: i soggetti di cui al paragrafo 4.


Soggetto Collegato: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

3 IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate possono essere sintetizzate:

- individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (attività una tantum, da aggiornare all'occorrenza);
- verifica della presenza della controparte nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
- definizione delle procedure con coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate;
- rilevazione delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente Procedura e conseguente sua qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza (cfr. paragrafo. 5);
- coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nell'istruttoria dell'operazione;
- acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante espresso da parte degli Amministratori Indipendenti, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte.

Segue tabella:



4 PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI RILEVANTE AI FINI CONSOB E BANCA D'ITALIA

I presupposti specificati da Consob e da Banca d'Italia per l'individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati si differenziano per alcuni elementi;

- Consob prevede che un soggetto è una Parte Correlata³ ad una società se:
 - a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
 - controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima⁴;
 - esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
 - b. è una società collegata della società;
 - c. è una joint venture in cui la società è una partecipante;
 - d. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della società o della sua controllante;
 - e. è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - f. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto della società;
 - g. è un fondo pensionistico complementare costituito a favore dei dipendenti della società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- Banca d'Italia compone il perimetro dei Soggetti Collegati comprendendo i soggetti parti correlate, i soggetti parti correlate non finanziarie nonché i soggetti a questi connessi.

A tal proposito Banca d'Italia definisce come Parte Correlata:

- 1) l'Esponente Aziendale;
- 2) il Partecipante;
- 3) il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Inoltre Banca d'Italia definisce come Parte Correlata Non Finanziaria:

- la parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il Partecipante ed una delle parti correlate di cui ai punti 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

³ Si rammenta che il principio contabile IAS 24 – cui la Consob fa riferimento per ogni adempimento di informativa societaria – identifica il perimetro delle parti correlate e prescrive alle società interessate dai principi stessi una dettagliata rendicontazione sulle operazioni compiute con tali entità.

⁴ Consob, con Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010, precisa che sebbene non sia esplicitamente contemplata l'ipotesi in cui l'influenza notevole sia esercitata da più soggetti in modo congiunto, il riferimento alla partecipazione quale elemento ai fini della determinazione della presenza di un'influenza notevole comporta che più soggetti possono concorrere alla determinazione dell'influenza dominante (ad esempio in presenza di un patto parasociale).

È considerato invece Soggetto Connesso:

- la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Il perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi prende in considerazione, oltre che gli esponenti aziendali, anche il "personale rilevante" identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione vigenti.

La Cassa ha provveduto ad elaborare un elenco dei soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. L'Area Crediti di Gruppo, con l'ausilio dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate.

La raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei soggetti collegati sono eseguite tramite apposite procedure informatiche.

Ai soli fini dell'applicazione della normativa della Banca d'Italia, il perimetro di Soggetti Collegati è determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario; le singole società appartenenti al Gruppo devono pertanto fare riferimento al medesimo elenco nell'applicazione della normativa a livello individuale.

Gli Esponenti Aziendali inclusi nell'elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati sono avvertiti che, in caso di modifica delle informazioni fornite in sede di loro censimento, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Segreteria Affari Generali e Legali, consentendo alla Cassa di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura.

Qualora una struttura operativa della Cassa, delle Banche o altre società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'elenco delle Parti Correlate deve tempestivamente darne comunicazione alla Segreteria Affari Generali e Legali, che provvederà a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato verrà considerato come Parte Correlata.

L'elenco delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Cassa e delle sue Controllate e viene sottoposto periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione. Ogni successivo aggiornamento viene comunicato da parte dell'Ufficio Organizzazione e I.T. di Gruppo tramite circolare interna.

5 LE OPERAZIONI RILEVANTI

Nel realizzare direttamente o per il tramite di Società Controllate Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, le Banche del Gruppo si attengono alla procedura oggetto del presente documento, individuata al fine di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

È un'Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta con tali soggetti che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e non riconducibile ai casi di esclusione (cfr. paragrafo 5.3).

Le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati si possono distinguere in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- operazioni riconducibili a casi di esclusione.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza sono assoggettate alla presente Procedura.

Le operazioni riconducibili a casi di esclusione, di cui al seguente paragrafo 5.3, sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative.

5.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza: indici di rilevanza

Un'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% dei fondi propri.

Ai fini dell'applicazione della disciplina Consob, la valutazione riguardante il superamento degli indici di rilevanza è compiuta con riferimento ai fondi propri consolidati per la Cassa, individuali per la Banca di Imola.

Ai fini dell'applicazione della disciplina della Banca d'Italia di cui alla Circolare 285/2013, per la valutazione del superamento degli indici di rilevanza si fa riferimento ai fondi propri consolidati, per tutte le Banche del Gruppo.

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)⁵.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore della stessa è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla banca (consolidato, se redatto).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- In caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisto e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. Ai soli fini Consob si rileva anche l'indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Cassa (si prende a riferimento il più recente bilancio annuale consolidato depositato).

Sono altresì Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni non qualificabili singolarmente come tali, ma aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con uno stesso soggetto collegato, e che superino, ove cumulativamente considerate, le suddette soglie di rilevanza. Al fine di tale calcolo rilevano anche le operazioni compiute dalle società controllate dalla Cassa.

⁵ Intendendosi il bilancio per il quale sono stati assolti i termini di pubblicazione previsti per legge.

5.2 Operazioni di Minore Rilevanza

La Cassa considera Operazioni di Minore Rilevanza, le operazioni concluse con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni rientranti nei casi di esclusione di cui al successivo paragrafo 5.3.

5.3 Casi di esclusione

Sono escluse dal novero delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati:

- a) Le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (cfr. art. 2389 c.c., co. 1).
- b) Le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea (cfr. art. 2389 c.c., co. 3).
- c) Le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (cfr. art. 2402 c.c.).
- d) I compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.
- e) Le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario:
 - per la Banca d'Italia sono escluse quando tra i componenti il Gruppo parti dell'operazione intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - per Consob sono escluse in presenza di controllo anche non totalitario.
- f) Le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.
- g) Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo (per tali tipologie di operazioni va comunque effettuata l'informativa di cui al paragrafo 9).
- h) Le Operazioni di Importo Esiguo, per tali si intendono tutte quelle con tetto non eccedente Euro 200.000,00.
- i) Operazioni Ordinarie: le operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenute rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

Si considerano "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

⁶ Ai fini della qualificazione di una operazione come "Operazione Ordinaria", si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'operazione;
- la riconducibilità all'ordinaria attività (la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società);
- l'oggettività delle condizioni;
- la semplicità dello schema economico-contrattuale;
- la contenute rilevanza quantitativa (la dimensione dell'operazione);
- la tipologia di controparte;
- i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.

Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione stessa. Sia agli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

5.3.1 Ulteriore caso di esclusione per la sola Controllante

Non si applicano le regole deliberative rafforzate previste per il compimento di operazioni con parti correlate alle operazioni compiute con Società Controllate (siano esse appartenenti o meno al Gruppo Bancario) nonché con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

Nel definire tali operazioni, si tiene conto dei seguenti elementi:

- assenza di interessi significativi di altri Soggetti Collegati;
- riconducibilità dell’operazione, direttamente e/o indirettamente, alla realizzazione del disegno strategico unitario di Gruppo.

Si tratta di operazioni deliberate nell’interesse di ciascuna società contraente, in base allo Statuto ed alla vigente normativa in materia di deleghe operative.

Nei casi di operazioni compiute con Società Controllate nonché con società sottoposte ad influenza notevole sono redatti flussi informativi, almeno di tipo aggregato e con cadenza annuale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi.

L’esclusione di tali operazioni è subordinata all’assenza di interesse da parte delle Parti Correlate coinvolte, tale da rendere conveniente un trasferimento di risorse da una società all’altra (“Interessi Significativi”).

Un interesse può essere definito “Interesse Significativo” quando un soggetto che controlla o esercita un’influenza dominante sulla Cassa, detiene nella Società Controllata o Collegata, controparte dell’operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Cassa, renda conveniente il trasferimento di risorse. Non costituisce “Interesse Significativo” la mera condivisione tra la Società e le controllate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché non beneficino di piani di incentivazione basati su remunerazioni variabili dipendenti, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

La valutazione sulla sussistenza o meno di interessi significativi nell’operazione di altri soggetti collegati deve essere compiutamente documentata nelle procedure che ciascuna banca deve definire ex-ante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo.

5.4 Delibere Quadro

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell’operatività corrente con soggetti inclusi nell’elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati possono essere adottate, come disposto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d’Italia nonché in conformità alla presente Procedura, delibere quadro inerenti:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata di anno in anno);
- operazioni rientranti nell’ambito di altri “accordi quadro”⁷, ossia accordi nell’ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell’approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all’approvazione dello stesso;
- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un Ente o di una determinata azienda).

Le Delibere Quadro devono:

- avere efficacia non superiore ad un anno;
- riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- riportare tutti gli elementi informativi delle operazioni a cui fanno riferimento;

⁷ Con Consorzi o Cooperative di Garanzia, Società di leasing, Società di credito al consumo e di Factoring, altri intermediari finanziari, ed altri soggetti con i quali sia conclusa una convenzione qualificabile come “accordo quadro”.

- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- contenere una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse.

L'approvazione della Delibera Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Minore o Maggiore Rilevanza, di cui al seguente paragrafo 7, pertanto le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono sottoposte all'iter procedurale di cui al suddetto paragrafo.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione, che seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

6 LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

6.1 Limiti Prudenziali

6.1.1. Limiti previsti dalla normativa di Banca d'Italia

Secondo quanto disposto da Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti riferiti ai fondi propri consolidati di seguito indicati:

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli *del punto a* o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c. 15% negli altri casi.
- Verso un'altra Parte Correlata e relativi soggetti connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia esponente aziendale;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - c. 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli *del punto b* o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - d. 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (individuato a livello di Gruppo) entro il limite del 20% dei fondi propri individuali.

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1 CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri.

Nel caso in cui tra la Banca del Gruppo o il Gruppo Bancario stesso e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

6.1.2 Limiti adottati dal Gruppo Cassa

Alla luce dei rischi del Gruppo Bancario, in ottica di frazionamento degli impieghi ed al fine di una sana e prudente gestione, la Capogruppo ha adottato quale unico limite prudenziale di riferimento per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, il **5%** dei fondi propri consolidati, indipendentemente dal tipo di parte correlata coinvolta.

Con delibera del 31 agosto 2015 è stato previsto che il Consiglio di amministrazione, nella sua legittima e insindacabile autonomia, possa valutare alla singola occorrenza anche operazioni di concessione di credito a parti correlate che eccedono il limite fissato del 5% dei fondi propri consolidati, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti da Banca d'Italia. In tali ipotesi, la proposta di fido sarà sottoposta preventivamente alla Funzione di Compliance di gruppo, per l'espressione di un parere di conformità alla normativa con riguardo alla singola tipologia di parte correlata coinvolta.

6.2 Ripristino

La Cassa deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Capogruppo predisporrà entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando le attività di rischio non siano rientrate nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, la Capogruppo tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

6.3 Gruppo Bancario

Al fine di consentire alla Capogruppo Cassa di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio nonché del limite cumulativo di Gruppo individuato quale misura massima per l'assunzione di rischi nei confronti di soggetti collegati, sono necessari adeguati flussi informativi sulle operazioni compiute con i Soggetti Collegati nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario.

Qualora la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle singole componenti del Gruppo Bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Capogruppo fornisce inoltre gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole Banche del Gruppo che intendano avvalersi della deroga prevista al paragrafo 5.3 lettera f) con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

6.4 Monitoraggio

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi (anche in riferimento al cumulo delle operazioni e, con cadenza trimestrale, delle delibere quadro).

L'Ufficio Contabilità, Bilancio e Fiscalità di Gruppo è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il Patrimonio di Vigilanza e del totale attivo, in base ai dati dell'ultimo bilancio annuale consolidato depositato; provvede quindi all'aggiornamento del nuovo valore soglia degli indici di rilevanza.

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo segnala tempestivamente al Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Cassa nonché alle altre Banche del Gruppo.

Effettua altresì un controllo trimestrale ex post anche sulle operazioni di importo inferiore alla soglia di esiguità, per accertare l'assenza di eventuali operazioni che debbano comunque ricadere nell'iter di segnalazione, in quanto tra loro omogenee e realizzate in un ristretto lasso di tempo con uno stesso soggetto collegato.

7 PROCEDURA

7.1 Premessa e criteri generali

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capitolo, ciascuna Banca appartenente al Gruppo bancario deve far riferimento al medesimo insieme di soggetti rilevanti definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza secondo quanto previsto nel precedente capitolo 4.

Nel caso di operazioni compiute da componenti non bancarie appartenenti al Gruppo, la Cassa in qualità di Capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti dalla presente Procedura, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Il Gruppo Bancario, in attuazione di quanto disposto da Consob e Banca d'Italia, adotta il seguente iter procedurale per l'approvazione delle operazioni rilevanti effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati, sia che si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza sia di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore sia di minore rilevanza (eccetto le operazioni di importo esiguo e le "operazioni escluse"), previo parere motivato obbligatorio di un Comitato costituito dagli Amministratori Indipendenti (il "Comitato"), coinvolto anche nella fase di pre-delibera.

Nel caso sia presente un solo Amministratore Indipendente, ovvero due Amministratori Indipendenti, la banca può avvalersi del parere di questi in accordo con quanto disposto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d'Italia.

Qualora non vi sia nemmeno un Amministratore Indipendente presente, il parere deve essere reso dal Collegio Sindacale⁸, ovvero da un Esperto Indipendente.

Ai fini della redazione del parere, gli Amministratori Indipendenti non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo.

La documentazione istruttoria e il parere degli Amministratori Indipendenti/ del Comitato possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax.

L'attività svolta dal Comitato o dall'Amministratore Indipendente è documentata, ai fini della presente Procedura, esclusivamente dal parere congiunto o separato reso dagli Amministratori Indipendenti.

I pareri richiesti al Comitato/ agli Amministratori Indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Per maggiori informazioni sulla costituzione ed il funzionamento del Comitato Amministratori Indipendenti si fa rinvio al Regolamento del "Comitato Amministratori Indipendenti", pubblicato sul sito internet della Cassa, all'indirizzo: www.lacassa.com nella sezione "investor relations"- "Parti correlate".

Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere da Cassa e da Banca di Imola si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico di cui al paragrafo 9, come previsto dal Regolamento Consob.

Delle Operazioni di Maggiore Rilevanza che Banca di Imola e Banco di Lucca intendono porre in essere deve essere data preventiva informativa alla Capogruppo, che provvederà ad adottare presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

Ai fini delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere dalle società non bancarie appartenenti al Gruppo, in quanto controllate per effetto dell'attività di direzione e coordinamento svolta dalla

⁸ Ove i componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, essi ne danno notizia agli altri Sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Cassa, la disciplina emanata da Consob prevede che la Cassa, in qualità di capogruppo, fornisca a tali società apposite istruzioni e direttive in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

Devono, pertanto, essere autorizzate dalla Capogruppo Cassa, preventivamente al perfezionamento, le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, che le società non bancarie appartenenti al Gruppo intendono porre in essere.

Nell'ambito dell'iter istruttorio e deliberativo di operazioni con Parti Correlate proprie e di Gruppo da parte delle società non bancarie appartenenti al Gruppo, queste sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Cassa le informazioni e la documentazione necessaria per l'approvazione⁹ dell'operazione che intendono porre in essere.

Al fine dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per la determinazione degli indici di rilevanza, le società non bancarie appartenenti al Gruppo dovranno fare riferimento al proprio più recente bilancio individuale depositato (nel caso dell'indice di rilevanza del controvalore, andrà fatto riferimento al patrimonio contabile).

7.2 Istruttoria

L'istruttoria delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina vigente in materia; in particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti dell'operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Nel caso l'istruttoria concluda che le condizioni economiche applicate all'operazione sono equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio o standard, la documentazione predisposta deve contenere elementi di idoneo riscontro.

Qualora non si operi a condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, deve esplicitarsi se si tratta di operazioni tipiche o usuali (ossia rientranti tra quelle normalmente effettuate dalla società) e devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

Le proposte di delibera devono evidenziare in modo chiaro che si tratta di Operazione con Parte Correlata o con Soggetto a questo Connesso e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

7.3 Pre-Delibera

Completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, redatta dal proponente l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti e rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti, viene trasmessa al Comitato/ agli Amministratori Indipendenti con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

Il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti possono chiedere chiarimenti al proponente l'operazione, che è tenuto a fornirli nei tempi indicati e, comunque, in tempo utile a consentirne l'esame prima dell'assunzione della delibera da parte dell'organo competente.

Gli Amministratori Indipendenti/ Il Comitato, possono altresì farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di un budget di spesa determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

⁹ La modalità di approvazione da parte della Cassa, salvo quanto previsto al paragrafo 7.6, è alternativamente garantita da:

- la presenza di un esponente aziendale della Cassa stessa negli organi di supervisione strategica delle controllate al momento della delibera;
- l'acquisizione del parere preventivo dell'Ufficio Fidi di Gruppo;
- apposita reportistica mensile da parte delle controllate alla Capogruppo.

Il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti esprimono un parere preventivo motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni:

- non vincolante, in caso di Operazione di Minore Rilevanza;
- vincolante, in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza.

In presenza del Comitato, qualora un componente del Comitato sia controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso allo stesso riferibile, al suddetto amministratore subentra l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato preventivamente individuato, ovvero, in caso di mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato più anziano di età.

In assenza del Comitato, qualora uno o più Amministratori Indipendenti siano controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso a loro riferibile, il parere potrà essere espresso dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati presenti (cfr. def. paragrafo 2).

Il Comitato / gli Amministratori Indipendenti provvedono a trasmettere il proprio parere all'organo competente per la delibera, e per conoscenza all'Ufficio Segreteria Affari Generali della banca, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

7.4 Delibera

La delibera di approvazione dell'operazione deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'interesse, l'opportunità e alla convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione;
- alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, allegando a supporto idonea documentazione a corredo della delibera.

Nel caso di Operazione Ordinaria, la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario", facendo ad esempio riferimento a criteri elaborati in via preventiva dalla Banca ed opportunamente formalizzati. Flussi informativi annuali di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, deve pervenire anche al Comitato /agli Amministratori Indipendenti, oltre che al Consiglio di Amministrazione, per eventuali interventi correttivi.

In caso di parere negativo del Comitato / degli Amministratori Indipendenti (o di parere contenente indicazioni di dissenso anche di un solo amministratore indipendente):

- se si tratta di Operazione di Minore Rilevanza, la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta nonché puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

- se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora il Consiglio di amministrazione intenda procedere nonostante il parere contrario (vincolante) del Comitato/ degli Amministratori Indipendenti, l'operazione deve essere approvata dall'Assemblea che decide, oltre che con le maggioranze prescritte dal codice civile, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (c.d. whitewash). Per Cassa e Banca a di Imola dovrà inoltre essere fornita adeguata informativa al pubblico nei termini prescritti (cfr. paragrafo 9).

È riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (salvo che non si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea).

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Cassa o dalle Banche appartenenti al Gruppo.

7.5 Operazioni di competenza Assembleare

Anche per le operazioni di competenza dell'Assemblea o soggette all'autorizzazione di questa, sia di Maggiore che di Minore Rilevanza, la fase di istruttoria e di approvazione si svolgono secondo le disposizioni procedurali previste dal presente capitolo.

Per le operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, qualora sia stato espresso un parere contrario dal Comitato/ dagli Amministratori Indipendenti, oltre agli obblighi di informativa al pubblico di cui al paragrafo 9 (validi per Cassa e Banca di Imola), troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento Consob (c.d. whitewash).

Se la competenza a deliberare determinate operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Soci, la proposta che l'organo deliberante presenta all'Assemblea deve essere corredata dal parere motivato degli Amministratori Indipendenti /del Comitato; inoltre la delibera assembleare dovrà fornire adeguata motivazione in merito all'interesse e convenienza della Banca al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, alle ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico – contrattuali e di profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard e di mercato.

7.6 Obblighi degli esponenti bancari ex art. 136 TUB

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito dell'art. 136 TUB la Banca deve trasmettere con congruo anticipo completa e adeguata informativa al Comitato/agli Amministratori Indipendenti.

Se l'operazione di interesse è di Maggiore Rilevanza il Comitato /gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria tramite la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo.

La delibera relativa ad un'operazione con Soggetti Collegati rientrante anche nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

7.7 Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali

In caso di operazioni concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato / gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati.

Competente a deliberare su tali operazioni è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Cassa e dalle Banche appartenenti al Gruppo.

8 CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La Capogruppo Cassa approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

La Cassa tramite i sistemi di controlli interni e di gruppo:

- Individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi i conflitti d'interesse.
- Stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati. Al riguardo la Cassa ha stabilito un limite massimo cumulativo di Gruppo pari al 20% dei fondi propri consolidati.
- Istituisce e disciplina processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare, quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto; in particolare:
 - l'Area Crediti di Gruppo individua (anche quale detentore dell'Anagrafe Generale di Gruppo), per il tramite dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali (quale ufficio deputato alla conservazione ed aggiornamento dell'archivio delle relazioni intercorrenti con le parti correlate ed i soggetti rilevanti ex art. 136 T.U.B.), le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni. Nell'espletamento di tale attività l'Area Crediti di Gruppo, oltre a tutte le altre funzioni aziendali nonché fonti disponibili sia interne che esterne, si avvale in particolare dell'Unità

Monitoraggio Andamentale di Gruppo (insita all'interno della propria struttura), che ha il compito di integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i soggetti connessi in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei fenomeni;

- sono adottati sistemi informativi (estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del Gruppo) idonei a gestire i soggetti collegati fin dall'instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del Gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.
- Istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale ambito:
 - la funzione di Gestione Rischi di Gruppo (controlli di secondo livello), cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato sottostanti alle relazioni con i soggetti collegati; verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - la funzione di Conformità di Gruppo verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
 - la funzione di Revisione Interna di Gruppo verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
 - il Comitato /gli Amministratori Indipendenti della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

9 INFORMATIVA AL PUBBLICO

9.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- In attuazione delle disposizioni Consob, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate dalla Cassa o dalla Banca di Imola, il rispettivo Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali predispone il Documento Informativo in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

Il Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero dal momento della conclusione del contratto, la cui proposta di stipula sia stata preventivamente sottoposta all'organo deliberante.

Nel caso di Operazioni Omogenee o di Operazioni realizzate in esecuzione di un disegno unitario, non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, ma che complessivamente considerate superino le soglie di rilevanza (cfr. par. 5), il Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che ne determina la rilevanza. Qualora tali operazioni siano compiute da Società Controllate, la Cassa e la Banca di Imola pubblicano il Documento Informativo entro 15 giorni dal momento in cui ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, previo ricevimento di specifiche informazioni da parte delle stesse controllate.

Qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa, la Cassa o la Banca di Imola predispongono un unico Documento Informativo, contenente sia le informazioni richieste dal Regolamento Emittenti sia dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob (entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili).

In ogni caso, assieme al Documento Informativo, è messo a disposizione del pubblico il parere degli Amministratori Indipendenti /del Comitato¹⁰. Tali documenti sono altresì trasmessi alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, con modalità coerenti con le disposizioni normative.

¹⁰ O del Collegio Sindacale o degli esperti Indipendenti.

- Nel caso di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard, di cui al paragrafo 5.3, che superano la soglia di Maggiore Rilevanza di cui al paragrafo 5.1, la Cassa e la Banca di Imola provvedono a:
 - comunicare alla Consob¹¹ le informazioni riguardanti la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che beneficia dell'esclusione;
 - indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi di questa tipologia di esclusione.

A tali operazioni non si applicano quindi gli ulteriori obblighi di informativa al pubblico previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza nel presente paragrafo.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute dal Banco di Lucca e sulle quali gli Amministratori Indipendenti abbiano reso parere negativo o formulato rilievi, approvate dall'Assemblea, non sono assoggettate agli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Regolamento Consob (in quanto il Banco non è emittente diffuso).

9.2 Operazioni di Minore Rilevanza

In attuazione del Regolamento Consob, in caso di parere negativo degli Amministratori Indipendenti /del Comitato, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di esercizio, la Cassa e la Banca di Imola mettono a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere.

Copia del parere negativo degli Amministratori Indipendenti/ del Comitato deve essere allegato al documento o pubblicato sul sito internet della Cassa e della Banca di Imola.

9.3 Delibere Quadro

In attuazione del Regolamento Consob, in occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Cassa e la Banca di Imola pubblicano un Documento Informativo, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza, di cui al paragrafo 5.1.

In tal caso le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob (cfr. paragrafo 5.1).

9.4 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF (comunicazioni "informazioni privilegiate")

In attuazione delle disposizioni dettate da Consob, qualora un'operazione con parti correlate posta in essere dalla Cassa o da Banca di Imola, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 114 comma 1 del TUF, nel comunicato relativo alle informazioni privilegiate da diffondere senza indugio, verrà fornita anche la dettagliata informativa di cui all'articolo 6 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate.

9.5 Segnalazioni di vigilanza

In attuazione delle disposizioni emanate da Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa con cadenza trimestrale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata alla Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale da ciascuna Banca.

10 INFORMATIVA INTERNA

¹¹ Entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso.

In attuazione delle Disposizioni di Banca d'Italia, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale viene fornita una completa informativa almeno trimestrale sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse, anche in attuazione di delibere quadro, e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti/il Comitato e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato devono essere singolarmente comunicate non appena deliberate.

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo predispone la documentazione necessaria al fine di rendere l'Informativa Interna.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche del presente documento, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo:

- parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti, ovvero del Comitato qualora costituito¹²;
- nel caso non vi siano Amministratori Indipendenti presenti, parere non vincolante di un esperto indipendente.

La Cassa, con cadenza almeno triennale, valuta le eventuali revisioni da apportare al presente documento, in base alle modifiche intervenute negli assetti proprietari nonché all'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Procedura si rinvia alle norme vigenti in materia.

¹² Gli Amministratori Indipendenti devono rilasciare un motivato parere sull'idoneità delle procedure atte a garantire il rispetto della normativa Consob, tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione sull'aggiornamento del presente documento e della normativa interna di attuazione dello stesso.